

Area Registro Imprese, Regolazione di Mercato, Analisi Economiche, Occupazione

Ufficio: 2.2.1 - SEMPLIFICAZIONE E STARTUP

**Determinazione num. 214**

**Del 13/07/2020**

**Oggetto:** Inibizione alla continuazione dell'attività di agente e rappresentante di commercio per mancata conferma del possesso dei requisiti richiesti. Notificazione dell'avvio del procedimento e provvedimento finale.

**IL DIRIGENTE DELL'AREA REGISTRO IMPRESE, REGOLAZIONE DI MERCATO  
ANALISI ECONOMICHE, OCCUPAZIONE**

RICHIAMATA le precedente determinazione n. 195 in data 30 giugno 2020, con la quale è stato avviato il procedimento di inibizione alla continuazione dell'attività di agente e rappresentante di commercio nei confronti di 404 imprese per mancata presentazione della documentazione richiesta ai fini della verifica dinamica del possesso dei requisiti richiesti per lo svolgimento dell'attività, avviata con precedente determinazione n. 297 in data 26 luglio 2019;

PRESO ATTO che l'avvio del procedimento di cui al punto precedente è stato notificato alle imprese interessate agli indirizzi di posta elettronica certificata iscritti nel Registro delle Imprese;

VERIFICATO che per 103 imprese la suddetta notifica non è andata a buon fine, per mancanza di indirizzo PEC iscritto nel Registro delle Imprese o per irregolarità dello stesso;

VISTO l'art. 10 della legge 7 agosto 1990, n. 241, ai sensi del quale le imprese destinatarie hanno diritto di partecipare al procedimento amministrativo presentando memorie scritte e documenti, salva la facoltà di presentare tardivamente l'apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione e atto notorio relativa alla permanenza dei requisiti per l'esercizio dell'attività;

CONFERMATO di sottoporre le dichiarazioni sostitutive che saranno eventualmente presentate nell'ambito del procedimento di cui trattasi ai controlli previsti dalla normativa per verificarne la veridicità, come già previsto nella citata determinazione n. 195/2020;

DATO ATTO che sarà necessario inibire alla continuazione dell'attività di agente e rappresentante di commercio le imprese che non avranno presentato memorie scritte o documenti né avranno regolarizzato la propria posizione attraverso presentazione dell'apposita dichiarazione sostitutiva nei termini assegnati, salvo l'avvio di procedimenti disciplinari o l'accertamento di violazioni amministrative (art. 6 del DM 26 ottobre 2011) per mancata conferma dei requisiti di legge;

VISTI l'art. 16, commi 6 e 6bis del D.L. n. 185/2008 e l'art. 5, comma 2 del D.L. n.179/2012, che impongono l'obbligo alle imprese costituite in forma societaria e alle imprese individuali di iscrivere nel Registro delle Imprese il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC);

RILEVATO che, in virtù dei costi diretti e indiretti generati, sono da considerarsi particolarmente gravose tutte le notificazioni individuali via posta raccomandata alle imprese prive di indirizzo PEC valido e funzionante;

RITENUTO opportuno contemperare i principi illustrati nei punti precedenti, il diritto delle imprese di partecipare al procedimento amministrativo e di poter regolarizzare la propria posizione da un lato, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa e obbligo delle imprese di dotarsi di valido indirizzo pec dall'altro, che trovano il loro naturale sbocco nell'onere in capo alle imprese di mantenere valido nel tempo il proprio indirizzo pec, quale efficace ed economico strumento di comunicazione nei rapporti con la pubblica amministrazione;

CONSIDERATO pertanto in applicazione dei suddetti principi di poter razionalizzare la gestione delle comunicazioni relative al procedimento di cui trattasi, utilizzando la notifica a mezzo raccomandata per comunicare il contenuto del presente provvedimento, in base al quale viene avviato il procedimento, assegnando alle imprese destinatarie un termine di 30 giorni dalla notifica per regolarizzare la propria posizione, e prevedendo fin d'ora che, decorso inutilmente tale termine, l'attività di agente e rappresentante di commercio svolta ai sensi della legge 3 maggio 1985, n. 204 si intenderà inibita e ne verrà data pubblicità mediante la relativa iscrizione nel REA;

VALUTATO altresì opportuno dare la massima diffusione possibile alle varie fasi del procedimento mediante le consuete modalità istituzionali (informativa attraverso gli organi di stampa, newsletter, albo camerale, sito web...);

VISTI l'art. 8 della Legge n. 580/1993 che disciplina il Registro delle Imprese e gli artt. 9 e 10 del DPR n. 581/1995 che disciplinano il REA;

VISTO l'atto di delega approvato con determinazione del Segretario Generale n. 366 del 2 ottobre 2019;

VISTA la deliberazione della Giunta camerale n. 74 del 12 settembre 2019, con la quale è stato individuato Conservatore del Registro delle Imprese il dott. Giacomo Mazzarino, Dirigente dell'Area Registro Imprese, Regolazione di Mercato, Analisi Economiche, Occupazione;

### **d e t e r m i n a**

- di procedere a notifica individuale mediante lettera raccomandata, ai destinatari di cui all'allegato A, dell'avvio del procedimento di inibizione alla continuazione dell'attività di agente e rappresentante di commercio per mancata presentazione della documentazione richiesta ai fini della verifica dinamica del possesso dei requisiti previsti per lo svolgimento dell'attività, a parziale rettifica della precedente determinazione n. 195/2020, come meglio precisato in premessa;
- di assegnare il termine di 30 giorni dalla notifica dei contenuti del presente provvedimento per la regolarizzazione da parte dei soggetti obbligati della propria posizione, attraverso dichiarazione sostitutiva di certificazione e atto notorio citata in premessa, o per la presentazione di memorie scritte;
- di prevedere sin d'ora che decorso inutilmente tale termine l'attività svolta e iscritta nel Registro delle Imprese, riconducibile alla legge n. 204/1985, si intenderà inibita, e che di tale inibizione si darà notizia nel Repertorio Economico Amministrativo, attraverso l'iscrizione della cessazione dell'attività, la conseguente eventuale inattivazione dell'impresa, la cancellazione dei preposti e la eventuale chiusura delle unità locali;
- di prevedere che relativamente alle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio presentate dalle imprese in conseguenza del presente provvedimento siano svolti dagli uffici controlli a campione almeno nella misura del 5% delle dichiarazioni complessivamente ricevute, in coerenza con quanto previsto nella determinazione n. 195/2020 citata in premessa;
- di considerare chiuso il procedimento avviato con la più volte citata determinazione n. 195/2020 per quelle imprese nei cui confronti risulterà un giustificato motivo per la mancata presentazione della dichiarazione sostitutiva (attività cessata nelle more del procedimento...) o che presenteranno la prevista dichiarazione sostitutiva ovvero l'abbiano presentata nelle more dell'adozione della presente determinazione;
- di segnalare eventualmente il presente provvedimento alle Camere di Commercio territorialmente competenti per la chiusura delle unità locali e la cancellazione delle rispettive posizioni REA, quando se ne verificassero le condizioni ai sensi dei punti precedenti;
- di dare atto che avverso il presente provvedimento sono ammessi ricorso gerarchico al Ministero dello Sviluppo Economico entro il termine di 30 giorni dalla notifica, ricorso al T.A.R. della Lombardia qualora si ritenga lesa un interesse legittimo o al Giudice Ordinario ove si ritenga lesa un diritto soggettivo, entrambi entro il termine di 60 giorni

dalla notifica, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica;

- di procedere alle dovute segnalazioni per l'eventuale accertamento di violazioni amministrative o disciplinari.

(Giacomo Mazzarino)  
atto firmato digitalmente